

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE

(Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni, marina mercantile)

GIOVEDÌ 31 OTTOBRE 1963

(7^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente GARLATO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

«Integrazioni e modifiche alla legge 5 ottobre 1962, n. 1431, recante provvedimenti per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962» (235) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE, f.f. relatore	Pag. 99, 101
FOCACCIA	101
GENCO	101
GUANTI	101

«Provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963» (258) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE, relatore	81, 83, 93, 94, 99
BONACINA	94, 99
CROLLALANZA	83, 97
GAIANI	93
GENCO	92, 97, 98
GIANQUINTO	91, 92, 93, 94, 96, 99
MASSOBRIO	96
SALARI, Sottosegretario di Stato per le finanze	83
SPASARI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici	98, 99
VALLAURI	95, 96

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Adamoli, Bernardi, Chiariello, Crollalanza, Fabretti, Giacomo Ferrari, Florena, Focaccia, Gaiani, Garlato, Genco, Giancane, Guanti, Indelli, Massobrio e Vida'i.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Martinez, Spataro e Vergani, sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Bonacina, Vallauri e Gianquinto.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Salari, per i lavori pubblici Spasari e per il lavoro e la previdenza sociale Fanelli.

G U A N T I , Segretario, legge il processo verbale delle sedute precedenti, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: «Provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963» (258) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E , relatore. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione

del disegno di legge: « Provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Come gli onorevoli colleghi ricordano, nella seduta di ieri è stata dichiarata chiusa la discussione generale ed è stato altresì approvato all'unanimità (era assente soltanto l'estrema destra) un ordine del giorno presentato dal senatore Bonacina, recante, oltre la sua, anche le firme dei senatori Vallauri, Vidali e Zannier. Non è stato possibile, invece, procedere all'approvazione dei singoli articoli e del disegno di legge nel suo complesso in quanto non erano ancora pervenuti i richiesti pareri delle Commissioni 1^a, 2^a, 5^a, 8^a, 9^a e 10^a.

Tali pareri sono ora stati comunicati alla nostra Commissione e posso dire agli onorevoli colleghi che sono tutti favorevoli all'approvazione del disegno di legge in questione, anche se alcuni di essi contengono osservazioni e raccomandazioni sull'applicazione della legge e sulle ulteriori provvidenze che si renderanno necessarie; osservazioni e raccomandazioni che, in definitiva, sono state già da noi riportate e specificate nell'ordine del giorno approvato nel corso della seduta di ieri.

In particolare, la 1^a Commissione (affari della presidenza del Consiglio e dell'interno) ha espresso il seguente parere:

« Nulla da osservare per la parte di competenza di questa Commissione: si invita peraltro l'onorevole 7^a Commissione a considerare l'opportunità di rivedere in futuro, con maggiore predisposizione di mezzi, l'intero problema ».

La 2^a Commissione (giustizia e autorizzazioni a procedere) dichiara di non avere nulla da osservare per la parte di sua competenza, così come la Commissione agricoltura e foreste.

Il parere espresso dalla 9^a Commissione (industria, commercio interno ed estero, turismo) è, invece, il seguente:

« La 9^a Commissione esprime per quanto di sua specifica competenza parere favorevole.

La Commissione osserva peraltro, nel merito, in riferimento alle disposizioni dell'articolo 1, che i previsti nuovi provvedimenti di cui al suddetto articolo 1, dovrebbero ispirarsi ai seguenti criteri:

a) la ricostituzione effettiva dei patrimoni privati distrutti;

b) la ricostituzione delle attività produttive industriali, terziarie, artigianali, distrutte o danneggiate, senza oneri diretti a carico dei titolari di codeste attività;

c) la agevolata creazione di nuove attività produttive, anche con l'intervento di imprese a partecipazione statale atte a richiamare nelle zone distrutte nuove forze di lavoro e in particolare gli emigrati stabilizzandone l'occupazione;

d) a rimuovere intralci burocratici attraverso il conferimento straordinario a organi amministrativi decentrati della necessaria competenza decisionale, atta a coordinare localmente tutte le procedure di competenza e delle diverse Amministrazioni statali;

e) a promuovere analogo indirizzo di decentrato coordinamento decisionale da parte degli Enti pubblici e in modo particolare degli Enti previdenziali assicurativi e assistenziali;

f) a creare le pregiudiziali condizioni di sicurezza della zona in ordine agli impianti idroelettrici ancora esistenti;

g) ad applicare l'articolo 8 della legge 25 luglio 1957, n. 635, relativa all'esenzione decennale da ogni contributo, provinciale, comunale ed erariale, per le imprese di cui alla suddetta legge ».

La 10^a Commissione (lavoro, emigrazione, previdenza sociale) ha comunicato il seguente parere:

« La 10^a Commissione — dopo aver esaminato il disegno di legge con particolare riguardo agli articoli da 23 a 28, che interessano direttamente la sua competenza — esprime parere favorevole al provvedimento, di cui apprezza lo spirito informatore.

Rileva peraltro che le provvidenze proposte non esauriscono tutti i problemi posti

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.)7^a SEDUTA (31 ottobre 1963)

dalla catastrofe del Vajont, per cui altri provvedimenti dovranno essere elaborati tenendo conto delle richieste delle popolazioni colpite; le somme stanziare nel presente disegno di legge dovranno essere integrate, come del resto è giustamente previsto nel disegno di legge stesso.

Ritiene inoltre di dover sottoporre alla Commissione di merito alcune esigenze prospettate nel corso della discussione, talune delle quali hanno formato oggetto di ordini del giorno presso la Commissione lavori pubblici dell'altro ramo del Parlamento:

il riconoscimento della qualifica di ca duti sul lavoro ai lavoratori periti nella catastrofe;

l'esigenza di un coordinamento nell'erogazione delle somme raccolte a titolo di soccorso;

l'opportunità di concedere un'indennizzo a coloro che non possano ricostruire la casa o l'azienda;

l'opportunità di concedere contributi straordinari ai Comuni che hanno soccorso a proprie spese i sinistrati.

In merito all'articolo 23 del disegno di legge, la 10^a Commissione ritiene che gli accreditamenti provvisori di cui al secondo comma dovranno essere resi successivamente definitivi.

In relazione agli articoli 24 e 25, la Commissione si fa carico della situazione dei coltivatori diretti e degli artigiani, nonché di quei lavoratori subordinati il cui rapporto di lavoro non sia accertabile; e raccomanda che tali casi siano considerati dall'istituto erogatore dei sussidi di disoccupazione con criteri di larghezza.

Esprime inoltre il voto che con successivo provvedimento la durata dell'indennità speciale di disoccupazione sia portata da sei mesi ad un anno ».

Comunico, infine, agli onorevoli colleghi che la 5^a Commissione (finanze e tesoro) sul disegno di legge in esame ha espresso il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro, attesa l'approvazione del disegno di legge n. 254

del Senato, recante la copertura dell'onere previsto dal provvedimento in esame, esprime parere favorevole al suo ulteriore corso ».

S A L A R I, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. A questo proposito, posso informare la Commissione che il disegno di legge n. 254, nel quale l'onere previsto dal provvedimento in esame trova la sua copertura, è stato già approvato nella seduta di ieri dalla Commissione finanze e tesoro del Senato.

C R O L L A L A N Z A. In seguito a quanto ha detto l'onorevole Presidente circa l'assenza della destra al momento dell'approvazione dell'ordine del giorno Bonacina, tengo a dichiarare, anche a nome del mio Gruppo, di essere senz'altro favorevole all'ordine del giorno stesso.

P R E S I D E N T E, *relatore* Poiché nessun altro domanda di parlare, passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

OPERE PUBBLICHE ED ABITATI

Art. 1.

Per gli adempimenti previsti dalla presente legge, di competenza del Ministero dei lavori pubblici, in dipendenza dei danni causati dalla catastrofe della diga del Vajont in data 9 ottobre 1963, nei comuni di Longarone, Castellavazzo, Ospitale di Cadore, Soverzene, Ponte nelle Alpi, Limana e Belluno, quest'ultimo limitatamente alle località Borgo Piave e Lambioi della provincia di Belluno e nel comune di Erto e Casso della provincia di Udine è autorizzato un primo stanziamento di lire 10 miliardi di cui:

1) lire 1 miliardo per gli interventi di pronto soccorso ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, ratificato con legge 18 dicembre 1952, n. 3136;

2) lire 2 miliardi per il ripristino di opere di enti pubblici;

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.)7^a SEDUTA (31 ottobre 1963)

3) lire 3 miliardi per sistemazioni urbane anche connesse col trasferimento degli abitati

4) lire 4 miliardi per contributi per la riparazione e la ricostruzione di fabbricati di proprietà privata.

La spesa di cui al precedente comma sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1963-64.

(È approvato).

Art. 2.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a procedere, a totale carico dello stanziamento di cui all'articolo 1, n. 2 e n. 3:

a) al ripristino dei danni alle opere pubbliche di conto dello Stato;

b) al ripristino di opere idrauliche di seconda, terza e quarta categoria, nonché dei corsi d'acqua non classificati ed assimilati;

c) alle opere di riparazione e di ricostruzione di edifici pubblici o di uso pubblico, di acquedotti, di fognature, di cimiteri ed altre opere igieniche e sanitarie, di impianti di illuminazione, di edifici scolastici e scuole materne, di case comunali, di chiese parrocchiali succursali ed assimilate e relative case canoniche, di strade statali, provinciali, comunali e vicinali, nonché di edifici adibiti ad uso di culto e di beneficenza che rientrino fra quelli indicati nel decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 35, modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 649, ratificato con legge 10 agosto 1950, n. 784;

d) al consolidamento e all'eventuale trasferimento di abitati.

(È approvato).

Art. 3.

I piani regolatori adottati dalle Amministrazioni comunali saranno approvati con la procedura speciale prevista dagli articoli 21,

comma quinto, sesto e settimo, e 23 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431.

Il Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per l'interno, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici e d'intesa con le Amministrazioni comunali interessate, determinerà i centri abitati che dovranno essere trasferiti.

La spesa per le aree occorrenti per il trasferimento degli abitati ricadenti nel piano regolatore è a totale carico dello Stato.

I lavori da eseguire ai sensi del presente articolo e le espropriazioni delle aree occorrenti per il trasferimento degli abitati sono dichiarati di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti a tutti gli effetti di legge.

L'indennità di espropriazione viene, in ogni caso, determinata a norma dell'articolo 12 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

Il valore venale delle aree di cui al secondo comma dell'articolo 12 della legge 18 aprile 1962, n. 167, è riferito alla data di due anni prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici saranno stabiliti i criteri per l'assegnazione delle aree ai privati.

(È approvato).

Art. 4.

Nei comuni e nelle località indicati all'articolo 1 il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato a provvedere alla concessione di contributi nella spesa per la ricostruzione o riparazione di fabbricati di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione, col limite massimo di lire 4 milioni per ciascuna unità immobiliare distrutta o danneggiata.

Il contributo di cui al comma precedente è elevato a lire 4 milioni 500 mila nei confronti dei proprietari di una sola unità immobiliare adibita ad uso di abitazione della propria famiglia il cui nucleo familiare sia di numero superiore a 5 membri.

Detti contributi saranno commisurati entro tale limite al cento per cento della spesa per la ricostruzione o riparazione di ciascuna unità immobiliare.

Il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato a provvedere alla concessione dei contributi di cui ai precedenti commi anche sulla spesa per la ricostruzione dei fabbricati di proprietà privata che dovranno essere abbandonati a seguito del trasferimento di centri abitati a norma dell'articolo 3.

(È approvato).

Art. 5.

Ai fini della commisurazione dei contributi di cui all'articolo 4 la spesa per la ricostruzione o riparazione dei fabbricati distrutti, danneggiati o trasferiti, viene determinata secondo i prezzi vigenti al momento dell'approvazione della perizia.

In ogni caso le unità immobiliari ricostruite — ed, in quanto possibile, le unità immobiliari riparate — devono almeno essere conformi alle prescrizioni dell'articolo 2 della legge 10 agosto 1950, n. 715, secondo le esigenze del nucleo familiare, e il contributo sarà commisurato alla spesa necessaria, entro il limite di cui all'articolo 4.

I contributi previsti dalla presente legge possono essere concessi purchè gli interessati, prima dell'inizio dei lavori, ne abbiano dato comunicazione al competente ufficio del genio civile e questo abbia proceduto all'accertamento del danno.

A coloro ai quali sono stati concessi i contributi previsti dalla presente legge, saranno, a richiesta, accordate anticipazioni non inferiori al 30 per cento dell'ammontare del contributo per l'esecuzione delle opere; la rimanente parte verrà erogata secondo gli stati di avanzamento dei lavori.

La concessione dei contributi di cui all'articolo precedente è demandata ai competenti provveditori regionali alle opere pubbliche.

(È approvato).

Art. 6.

Con la legge di bilancio saranno annualmente determinate, per il prossimo triennio,

le somme necessarie per gli ulteriori interventi in attuazione dei precedenti articoli della presente legge.

(È approvato).

INTERVENTI ASSISTENZIALI

Art. 7.

È autorizzata la spesa di lire 1 miliardo da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1963-64, per interventi di carattere assistenziale e di emergenza, compreso l'indennizzo per la perdita di vestiario, biancheria e mobilio.

(È approvato).

SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DEI TRIBUTI — INTEGRAZIONI A FAVORE DEI BILANCI COMUNALI E PROVINCIALI

Art. 8.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a sospendere, fino al 31 dicembre 1964, con proprio decreto, da emanarsi di concerto con il Ministro per il tesoro, il pagamento dei tributi erariali, provinciali e comunali nei comuni di Longarone, Castellavazzo, Ospitale di Cadore, Soverzene in provincia di Belluno e Erto e Casso in provincia di Udine. Negli altri comuni e località di cui all'articolo 1 della presente legge, la sospensione, in relazione al danno comunque subito, potrà essere concessa, a domanda degli interessati.

(È approvato).

Art. 9.

Alle Amministrazioni provinciali di Belluno e di Udine ed ai comuni di Longarone, Castellavazzo, Ospitale di Cadore e Soverzene, in provincia di Belluno e Erto e Casso in provincia di Udine possono essere con-

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.)7^a SEDUTA (31 ottobre 1963)

cessi, fino al 31 dicembre 1965, contributi integrativi da parte dello Stato, al fine di conseguire il pareggio economico del proprio bilancio, in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 1 della legge 3 febbraio 1963, numero 56.

A favore degli Enti stessi sarà autorizzata l'assunzione di mutui ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51, e delle norme contenute nella legge 14 marzo 1961, n. 174, per far fronte al disavanzo economico non coperto dai predetti contributi.

I relativi provvedimenti sono adottati, su proposta della Commissione centrale per la finanza locale, in sede di approvazione o di eventuale revisione dei bilanci per l'anno 1963 e di approvazione dei bilanci per gli anni 1964 e 1965 degli Enti interessati con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro.

(È approvato).

Art. 10.

Nelle more dei provvedimenti previsti nell'articolo precedente, il Ministro per l'interno qualora sia necessario per consentire la corresponsione delle competenze al personale dipendente e per il funzionamento dei servizi pubblici, è autorizzato a disporre anticipazioni sui contributi predetti, in misura non superiore al terzo dell'importo complessivo delle spese obbligatorie ordinarie e straordinarie ricorrenti, autorizzate nel bilancio precedente.

Di tali anticipazioni sarà tenuto conto in sede di concessione dei contributi di cui all'articolo precedente.

(È approvato).

Art. 11.

Per gli adempimenti previsti dai precedenti articoli 9 e 10 è autorizzato lo stanziamento di lire 900 milioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, da ripartirsi come appresso:

esercizio finanziario 1963-64: lire 300 milioni;

esercizio finanziario 1964-65: lire 300 milioni;

esercizio finanziario 1965-66: lire 300 milioni.

(È approvato).

AZIENDE INDUSTRIALI, COMMERCIALI E ARTIGIANE

Art. 12.

Alle imprese, site nei territori dei comuni e località di cui all'articolo 1, che intendano riattivare, ricostruire o installare nuovi impianti ai sensi del successivo articolo 13, sono concessi:

a) un contributo a carico dello Stato fino ad un massimo del 30 per cento da corrispondersi in base a stati di avanzamento della riattivazione, della ricostruzione, della installazione del nuovo impianto e ricostituzione delle scorte accertate dall'Ufficio tecnico erariale. Per le imprese artigiane, il contributo è determinato nella misura massima del 50 per cento;

b) un finanziamento con garanzia dello Stato nella misura del 70 per cento della spesa complessiva e con un tasso di interesse non superiore al 3 per cento comprensivo delle spese ammortizzabili in 15 anni, occorrente per la ricostituzione dell'impresa, restando a carico dello Stato la differenza fra il tasso del 3 per cento e l'interesse bancario. Per le imprese artigiane, la misura del finanziamento è del 50 per cento.

(È approvato).

Art. 13.

Le provvidenze previste dal precedente articolo 12 sono concesse per la riattivazione o ricostruzione degli impianti e laboratori danneggiati o distrutti o per l'installazione di nuovi impianti, nonché per la ricostituzione delle scorte.

Le provvidenze si applicano altresì a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane che fossero costrette a trasfe-

rirsi a seguito dello sgombero degli abitati.

La ricostruzione e la installazione di un nuovo impianto può avvenire anche in località diversa da quella originaria purchè nel territorio delle provincie di Belluno e di Udine.

Ove si tratti di un nuovo impianto industriale la ricostruzione e l'installazione può avvenire in località diversa da quella originaria purchè nei territori dei comuni di cui all'articolo 1 e comuni limitrofi.

(E approvato).

Art. 14.

L'entità del danno subito da ciascuna impresa o la necessità del trasferimento, ai fini dell'applicazione delle provvidenze previste dal precedente articolo 12 è accertata dal Prefetto della provincia, sentita una Commissione presieduta dall'Intendente di finanza e composta dal Capo dell'Ufficio tecnico erariale, dal Direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, dal Presidente della Camera di commercio, industria ed agricoltura e dal Direttore dell'Ufficio provinciale dell'industria e commercio.

(E approvato).

Art. 15.

I contributi di cui all'articolo 12, lettera a), sono concessi dal Prefetto con proprio decreto e corrisposti dall'Intendente di finanza mediante ordinativi tratti sui fondi anticipati con ordine di accreditamento. Alle imprese alle quali sono stati concessi contributi a norma dell'articolo 12 della presente legge saranno, a richiesta, accordate anticipazioni non inferiori al 30 per cento dell'ammontare del contributo per l'esecuzione delle opere; la rimanente parte verrà erogata secondo gli stati d'avanzamento dei lavori.

(E approvato).

Art. 16.

A favore delle imprese di cui all'articolo 12 è concessa la moratoria per la durata di

due anni nei confronti degli ammortamenti in corso al momento dell'evento catastrofico per i finanziamenti concessi, in base alle leggi speciali che prevedono incentivi a favore delle industrie, del commercio e dell'artigianato.

(E approvato).

Art. 17.

I titolari di autorizzazioni comunali o prefettizie o ministeriali, per la vendita di merci al pubblico o per l'esercizio di pubblici servizi i quali, in conseguenza degli eventi di cui all'articolo 1, intendano trasferire in altra zona delle due provincie o in provincia limitrofa il proprio esercizio potranno chiedere le nuove autorizzazioni alle competenti autorità, le quali sono tenute a rilasciarle in base al solo accertamento della preesistente autorizzazione.

La stessa norma si applica alle attività soggette a licenze di polizia.

(E approvato).

Art. 18.

Il Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria e commercio, è autorizzato a concedere ad Istituti di credito di diritto pubblico e ad enti esercenti il credito mobiliare, la garanzia dello Stato per i finanziamenti di cui all'articolo 12, entro il limite complessivo di lire quattro miliardi.

(E approvato).

Art. 19.

Con apposite convenzioni saranno regolati i rapporti fra lo Stato e gli istituti e le aziende di credito:

a) per consentire agli stessi di concedere finanziamenti alle imprese danneggiate al tasso di interesse previsto dall'articolo 12;

b) per il pagamento degli interessi durante il periodo di moratoria previsto dall'articolo 16.

(E approvato).

Art. 20.

Per la concessione dei contributi previsti dal precedente articolo 12, lettera *a*), è autorizzata la spesa di lire 1.200 milioni, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e commercio in ragione di lire 600 milioni per l'esercizio 1963-1964 e di lire 600 milioni per l'esercizio 1964-1965.

Per la concessione del contributo di cui alla lettera *b*) dell'articolo 12 è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e commercio, in ragione di lire 100 milioni in ciascuno degli esercizi finanziari del 1963-64 al 1977-78.

Per il pagamento degli interessi di moratoria di cui all'articolo 19, lettera *b*), è autorizzata la spesa di lire 40 milioni, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e commercio, in ragione di lire 20 milioni in ciascuno degli esercizi finanziari 1963-64 e 1964-65.

(E approvato).

AZIENDE AGRICOLE

Art. 21.

È autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'applicazione delle provvidenze previste all'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, numero 739, a favore delle aziende agricole ricadenti nei Comuni e località indicati nell'articolo 1 della presente legge, danneggiate dalla anzidetta calamità o abbandonate a seguito dello sgombero degli abitati.

Le disposizioni di cui al precedente comma si riferiscono anche all'indennizzo dei frutti pendenti danneggiati o distrutti.

La disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della citata legge n. 739 si applica anche a favore dei proprietari di fondi rustici non coltivatori diretti.

Alla concessione e liquidazione dei contributi e delle somme di cui allo stesso articolo 1 provvedono gli Ispettorati provinciali

della agricoltura e gli Ispettorati ripartimentali delle foreste competenti per territorio, ai quali gli interessati dovranno inoltrare domanda in carta libera entro il termine di sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

(E approvato).

Art. 22.

La Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina è autorizzata a rateizzare in 40 annualità, senza interessi, il prezzo dei terreni che essa venderà ai coltivatori diretti che, in conseguenza della predetta calamità, siano costretti a trasferire altrove la propria attività professionale.

La Cassa è altresì autorizzata ad assumere a proprio carico anche gli oneri accessori relativi a tali vendite.

La sussistenza delle condizioni di cui al primo comma è attestata dall'Ispettorato provinciale dell'Agricoltura e dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste.

(E approvato).

Art. 23.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato a sospendere fino al 31 dicembre 1964, con proprio decreto, da emanarsi di concerto con il Ministro per il tesoro, il pagamento dei contributi relativi alla pensione di invalidità e vecchiaia e per la assistenza malattie a carico dei coltivatori diretti titolari di azienda residenti nei comuni di Longarone, Castellavazzo, Ospitale di Cadore, Soverzene in provincia di Belluno e Erto e Casso in provincia di Udine. Negli altri comuni e località di cui all'articolo 1 della presente legge la sospensione potrà essere concessa a domanda degli interessati comunque danneggiati.

A favore degli interessati sono provvisoriamente accreditati i contributi, il pagamento dei quali sia stato sospeso a norma del comma precedente.

(E approvato).

LAVORATORI SUBORDINATI

Art. 24.

Ai lavoratori che, alla data del 9 ottobre 1963, risultavano occupati alle dipendenze di terzi nei comuni di Longarone, Castellavazzo, Ospitale di Cadore, Soverzene in provincia di Belluno e Erto e Casso in provincia di Udine o di aziende distrutte o danneggiate negli altri comuni e nelle località di cui all'articolo 1, ovvero risultavano privi di occupazione ed iscritti all'Ufficio di collocamento dei comuni specificati nel presente articolo o degli altri comuni indicati all'articolo 1, purchè in quest'ultimo caso residenti in località disastata, nonchè ai lavoratori che siano rimpatriati nei medesimi comuni e località entro trenta giorni dalla data suindicata, è concessa un'indennità speciale di disoccupazione pari alla retribuzione giornaliera contrattuale spettante nei comuni anzidetti in relazione alla qualifica professionale del richiedente.

Ai beneficiari dell'indennità di cui al precedente comma sono anche corrisposti, a carico della relativa Cassa, gli assegni familiari nella misura normale.

(È approvato).

Art. 25.

L'indennità speciale di disoccupazione di cui al precedente articolo è attribuita per la durata massima di sei mesi, a decorrere dal 9 ottobre 1963 o dalla data del rimpatrio, ed è corrisposta a rate mensili anticipate.

L'indennità speciale sostituisce ed assorbe le integrazioni salariali e l'indennità ordinaria di disoccupazione.

Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano all'indennità speciale le vigenti disposizioni sull'indennità ordinaria di disoccupazione.

(È approvato).

Art. 26.

I lavoratori di cui all'articolo 24 possono iscriversi, senza cambiare la propria residenza, nelle liste di collocamento dell'Ufficio di altro comune.

Nell'ipotesi di richiesta numerica essi sono avviati al lavoro con precedenza rispetto agli altri iscritti nelle liste di collocamento salvo il disposto dell'articolo 15, penultimo capoverso, della legge 29 aprile 1949, n. 264.

In caso di rioccupazione, ai lavoratori contemplati nell'articolo 24 è corrisposta dal datore di lavoro, salvo il rimborso da parte della gestione speciale di cui all'articolo seguente, una indennità di nuova sistemazione pari alla metà della indennità speciale spettante in caso di disoccupazione, per la medesima durata e con la medesima decorrenza previste per quest'ultima.

(È approvato).

Art. 27.

Per le provvidenze di cui ai precedenti articoli 24 e 26 è istituita, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, una gestione speciale nell'ambito della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria.

Le spese sostenute dalla gestione speciale di cui al precedente comma saranno coperte da contributi straordinari della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria e dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale determinerà, con proprio decreto, l'ammontare dei contributi straordinari da porre a carico delle gestioni predette.

Le somme necessarie per il funzionamento della gestione speciale saranno anticipate dalla Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria.

(È approvato).

Art. 28.

Le tessere e i documenti assicurativi perduti in occasione dell'evento catastrofico di

cui all'articolo 1 sono ricostituiti, a richiesta del datore di lavoro, dei titolari o dei superstiti di questi.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale ricostituirà le tessere sulla base delle risultanze dei propri atti di ufficio e delle dichiarazioni dei richiedenti, previo parere favorevole dell'Ufficio provinciale del lavoro.

Per il conseguimento delle prestazioni previdenziali il certificato di morte può essere sostituito da un certificato provvisorio dell'Autorità comunale attestante la scomparsa in dipendenza dell'evento contemplato al primo comma.

(È approvato).

DISPOSIZIONI GENERALI E FINANZIARIE

Art. 29.

Per l'attuazione della presente legge si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 28 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive integrazioni e modificazioni.

(È approvato).

Art. 30.

Sono esenti dalla imposta di successione e dall'imposta sul valore netto globale delle successioni, le eredità, quote di eredità e legati devoluti nelle successioni dei deceduti in data 9 ottobre 1963 o successivamente a causa della catastrofe della diga del Vajont.

Sono equiparati ai deceduti le persone delle quali sia stata dichiarata, a norma dell'articolo 62 del Codice civile, la morte presunta o l'assenza in dipendenza della suddetta catastrofe.

(È approvato).

Art. 31.

Qualora, per la concessione di mutui, sovvenzioni e di ogni altra provvidenza a coloro che risultino danneggiati, occorra fornire la

dimostrazione della proprietà di un immobile, la domanda deve essere corredata con un atto da cui risulti il possesso utile ai fini dell'articolo 1158 del Codice civile.

A tale fine potrà essere ammessa una dichiarazione giurata resa al pretore o al notaio dall'interessato e da quattro cittadini del luogo in cui è sito o era sito l'immobile, i quali attestino la notoria appartenenza di esso, e per quale titolo, a colui che richiede le singole provvidenze.

(È approvato).

Art. 32.

Quando l'edificio danneggiato o distrutto appartenga indivisamente a più persone, la domanda per ottenere il contributo può essere presentata da una sola di esse, anche nell'interesse degli altri proprietari.

Il comproprietario che ha presentato la domanda ha facoltà di eseguire i lavori e di riscuotere il contributo anche per conto degli altri comproprietari, restando l'Amministrazione statale liberata nei confronti di questi.

Qualora si verifichi dissenso tra i condomini circa la ubicazione dell'area e la progettazione della ricostruzione, sarà presa in esame, in deroga agli articoli 1128 e 1136, secondo e quarto comma del Codice civile, la proposta espressa dai partecipanti al condominio che rappresentino un terzo dei condomini e più della metà del valore dell'edificio.

(È approvato).

Art. 33.

Resta salvo ed impregiudicato ogni diritto dello Stato e dei terzi per rivalsa nei confronti di eventuali responsabili del disastro.

(È approvato).

Art. 34.

All'onere di lire 12.520 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1963-64, si farà fron-

te con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del provvedimento legislativo concernente unificazione delle aliquote di imposta di bollo sulle cambiali e sugli altri effetti di commercio.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Art. 35.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Abbiamo così esaurito l'approvazione degli articoli.

Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

G I A N O U I N T O . Prendo la parola per dichiarazione di voto sul disegno di legge nel suo complesso.

La catastrofe del Vajont ed i problemi di ordine umano, politico, giuridico, economico e sociale che ne scaturiscono, sono stati ieri a Roma i temi di una conferenza stampa tenuta da rappresentanti qualificati delle popolazioni sinistrate su iniziativa del Comitato provinciale di Belluno per la difesa della montagna.

Gli intervenuti a quella riunione difficilmente potranno dimenticare il carattere drammatico ed altamente emotivo del dibattito: uomini che appartengono alla più diverse correnti politiche, che si scontrano ogni giorno e duramente su mille cose, su questi problemi, invece, sulle cause remote e vicine del disastro, sulle misure immediate e di prospettiva che è necessario deliberare, sulla constatazione del grave pericolo di ulteriori catastrofi, che tuttora permane nella zona, e dell'insufficienza del provvedimento legislativo in votazione, hanno trovato la concordia; che è concordia di verità.

Il tema del dibattito può essere riassunto nelle parole pronunciate da un semplice

cittadino di Erto, Antonio De Marta, il quale nella sciagura ha perso diciassette familiari, per riaffermare la volontà degli abitanti dei paesi del versante friulano del bacino di continuare a vivere e a lavorare nei luoghi che li hanno visti nascere.

Antonio De Marta, dopo aver lavorato tutta la vita nella Valle del Piave e in città nazionali ed estere come emigrante, dopo essere riuscito a raggranellare lira su lira e con il sudore della fronte, un peculio che gli aveva permesso di costruirsi una casetta ad Erto, dalla catastrofe ha visto distrutte famiglia e casa: la sua casa cancellata, diciassette morti — ripeto — nella sua famiglia, morti che giacciono ancora in fondo al lago insieme alle salme degli altri abitanti di Erto.

Il povero Antonio De Marta stroncato dall'emozione e dal pianto non è riuscito a terminare il suo pur breve discorso, ma ha potuto soltanto dire tra le lacrime: « Non chiedo niente per me, chiedo unicamente che alla popolazione di Erto sia consentito di recuperare le salme che giacciono ancora in fondo al lago ». Ed ha protestato perchè « qualcuno » ad una delegazione di Erto ha negato un elicottero per calare una corona nelle acque del lago, per onorare quei morti in questi giorni di ricorrenza dei defunti.

Nel sentire le parole dei superstiti sembrava — non esagero, onorevoli colleghi — di rivivere l'atmosfera di una tragedia greca, della lotta degli uomini contro il fato, che vince e travolge la loro volontà. Ma in questo caso non è stato il fato, bensì la sete di profitto di un monopolio, il monopolio della S.A.D.E., che ha sconfitto la volontà di quegli uomini, e la verità che essi portavano.

In quella sede, inoltre, abbiamo appreso la notizia di nuovi pericoli, per cui l'onorevole Presidente mi consentirà, a scarico della responsabilità di ognuno di noi, di prendere occasione da questo mio breve intervento per rivolgere al Governo gli stessi interrogativi drammaticamente posti ieri sera da tutti gli intervenuti alla conferenza stampa. È stata sottolineata l'esistenza di un pericolo che potrebbe anche essere imminente. Non vi sono condizioni di sicurez-

za nella zona, la diga potrebbe crollare: queste sono le notizie!

Nel bacino artificiale vi è una massa di acqua e di materiale valutata intorno ai 300 milioni di metri cubi: la stabilità e la sicurezza dell'a diga, che ha resistito al primo tremendo urto, sono assai precarie. Nessuno, infatti, sa dire in quali condizioni si trova questo sbarramento dopo quanto è accaduto. Intanto, nel grande lago a monte della frana precipitata dal monte Toc il livello dell'acqua continua a salire, il torrente Vajont porta nuova acqua e di giorno in giorno la situazione diventa più grave, in quanto il lago è ermeticamente chiuso non essendovi più alcuno sbocco.

Aumentando il livello dell'acqua, quindi, aumentano le apprensioni: la diga potrà sopportare la pressione accresciuta anche per la presenza nel lago del materiale franato?

La stessa domanda se l'è posta nei giorni scorsi anche l'ingegnere Miozzi, del quale conosciamo l'altissimo valore professionale; e la risposta che ha dato è stata allarmante: se lo sbarramento dovesse cedere sarebbe una rovina, praticamente, per tutti i paesi che si trovano lungo il Piave. Non meno allarmante è, onorevoli colleghi la situazione delle zone vicine.

Ora, la constatazione del pericolo di nuove catastrofi che tuttora permane in tali zone, deve impegnare la responsabilità di ognuno di noi: dopo le notizie forniteci ieri, infatti, se per sventura dovesse accadere un nuovo disastro, saremmo tutti noi responsabili, e come parlamentari e come uomini, per non aver provveduto in tempo alle misure di sicurezza che nella specie possono e devono essere adottate al fine di evitare il ripetersi della catastrofe del 9 ottobre.

Vallesella di Cadore va crollando, onorevoli colleghi: il terreno su cui sorge è in movimento e non da ora. Ricordo perfettamente come l'onorevole Bettiol — mi trovavo ancora alla Camera dei deputati — costantemente, ogni anno, ad ogni discussione sul bilancio dei lavori pubblici denunciava sempre questa situazione: le inadempienze della S.A.D.E., le violazioni della legge da parte della S.A.D.E., i lavori effettuati dalla S.A.D.E. in violazione di qualsiasi nor-

ma di legge e in disprezzo di qualsiasi norma di prudenza. Esistono in Vallesella di Cadore cento case gravemente lesionate, la stessa chiesa del paese già crollata e ricostruita come un fortilizio in cemento armato è oggi chiusa al culto perché rappresenta un grave pericolo per i fedeli. Ed a questo proposito è stato ieri rilevato che i fedeli se anche possono astenersi, sia pure con rammarico, dall'accedere in chiesa, devono comunque recarsi nelle loro case, che sono pericolanti come la chiesa.

Il Governo cosa intende fare al riguardo?

Quali assicurazioni, quali impegni, più che assicurazioni, assume il Governo per rimuovere al più presto questa situazione di pericolo e per provvedere agli abitanti dei paesi sconvolti dalla furia devastatrice delle acque, e trasferiti altrove, che richiedono pronta ed organica assistenza?

Non avrei sollevato in questa sede una tale questione, onorevole Presidente, se il Parlamento non esaurisse questa sera stessa i suoi lavori, mentre è necessario prendere misure immediate.

Gli argomenti della conferenza stampa di ieri non sono privi di connessione con il disegno di legge oggi al nostro esame: siamo tutti d'accordo che si tratta di un provvedimento che non esaurisce tutte le provvidenze necessarie; ma è bene che tutti noi ci rendiamo conto che esso avrebbe un'importanza molto relativa se non fosse seguito immediatamente da quelle misure che le popolazioni colpite richiedono.

G E N C O . Seguito, non affiancato.

G I A N Q U I N T O . Ecco che bisogna senza indugio completare il provvedimento in esame con altre disposizioni che sono state ieri urgentemente richieste dalla rappresentanza qualificata delle zone colpite; occorre, cioè, far seguire immediatamente questo disegno di legge da un altro provvedimento organico, come richiesto anche nell'ordine del giorno presentato dal senatore Bonacina ed approvato all'unanimità dalla Commissione.

P R E S I D E N T E , relatore. Vorrei invitarla a concludere, senatore Gianquinto.

G I A N Q U I N T O . Il nostro atteggiamento, signor Presidente, è quello del Gruppo comunista alla Camera dei deputati. Ritengo che sia a tutti noto che, in quella sede, il nostro Gruppo si è battuto per migliorare il testo del disegno di legge e, se non ci fossero state ragioni di urgenza che ne consigliavano un *iter* rapido, sarebbe stata richiesta la rimessione all'Assemblea per una discussione più ampia che avrebbe senz'altro portato ad ulteriori miglioramenti del provvedimento.

Per queste stesse ragioni di urgenza e di responsabilità nei confronti di quanti attendono queste provvidenze il Gruppo comunista del Senato si asterrà dal presentare emendamenti ma, pur prendendo atto che il testo del provvedimento è stato migliorato alla Camera per nostra iniziativa, rispetto a quello presentato dal Governo, e che il Governo ha accettato non come raccomandazione ma come impegno l'ordine del giorno del senatore Bonacina, desidero far presente che il nostro giudizio sul testo in esame non è positivo.

Perchè dico questo? Perchè non ci convincono...

P R E S I D E N T E , relatore. La pregherei, senatore Gianquinto, di non rientrare nel merito della discussione!

Siamo in sede di dichiarazioni di voto e solo in considerazione della particolare gravità dei fatti di cui ci occupiamo il suo intervento è giustificato; ma, nella sua esposizione, cerchi di mantenersi nei limiti imposti dal Regolamento.

G A I A N I . Questa è intolleranza! Anche ieri ci si è impedito di parlare!

G I A N Q U I N T O . Ritengo sia un nostro diritto chiarire le ragioni per le quali ci asterremo dal votare la legge. Si tratta di ragioni che impegnano la nostra responsabilità politica e morale nei confronti del Parlamento e del Paese, per cui non ci si può impedire di esporle.

Perchè non ci si deve dare atto del contributo da noi dato nella discussione del provvedimento? Da parte della maggioranza si dice spesso che l'opera dell'opposizione è gradita quando è costruttiva e, in questo caso, onorevoli senatori, dovete darci atto che il nostro Gruppo ha fatto del suo meglio per migliorare questo provvedimento.

Come prima dicevo, signor Presidente, non ci convincono i criteri informativi del disegno di legge; ai danneggiati del disastro, cioè alle persone fisiche, agli enti, alle persone giuridiche, alle aziende si concederà, in base a questo provvedimento, un contributo che esclude, il risarcimento totale del danno. Lo stesso criterio si applica anche ai comuni disastrati per quanto riguarda il contributo integrativo del bilancio che, tuttavia, non arriverà a pareggiare i bilanci stessi, anche se ai comuni verrà concessa l'autorizzazione di contrarre mutui, di fare cioè debiti, per raggiungere il pareggio.

In poche parole, si sono mantenuti fermi i criteri propri delle leggi che vengono deliberate in occasione di catastrofi determinate da eventi naturali mentre, nel caso in esame, onorevoli senatori, non è affatto così.

La catastrofe del Vajont, infatti, non è stata determinata dal fato o dalle forze cieche della natura, ma è ormai acquisito nel convincimento generale dell'opinione pubblica che la sciagura è dovuta a comportamento colposo, e aggravato — aggiungo io — dalla previsione dell'evento.

Pertanto, giustizia vuole che non ci si limiti alla concessione di contributi, ma si proceda al risarcimento totale del danno, così come è stato affermato nel nostro ordine del giorno e così come chiedono anche tutte le altre Commissioni.

Nonostante che il Gruppo comunista alla Camera abbia sostenuto la necessità di adottare questo criterio, la proposta è stata respinta; questo è il motivo di fondo per cui, anche in questa sede, il nostro Gruppo si asterrà dal votare il disegno di legge.

Mi sia consentita, onorevole Presidente, un'altra osservazione. Per quanto riguarda gli artigiani gli ambulanti, gli esercenti, gli

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.)7^a SEDUTA (31 ottobre 1963)

emigrati dell'area zona del Vajont non si è fatto ancora niente per cui, andando sul posto e parlando con queste categorie di lavoratori, si tocca con mano direi la preoccupazione, lo scoraggiamento, l'avvilimento che caratterizzano la vita di queste persone, che si sentono abbandonate.

Un altro problema di cui mi preoccupa riguarda la maniera in cui saranno amministrati i fondi per l'assistenza. Tutti coloro che credono nella democrazia e nel Parlamento sono stati dolorosamente colpiti, in questi giorni, da ciò che hanno scritto o detto molti di quelli che hanno contribuito alla raccolta dei fondi per il Vajont, indicata dai giornali. Costoro hanno apertamente manifestato la loro sfiducia nella azione dello Stato e taluni hanno addirittura scritto che il contributo che essi inviavano era subordinato alla condizione che i fondi non fossero gestiti dal Governo.

Noi riteniamo che si debba restaurare la fiducia nella democrazia e nello Stato: anche per questa ragione, insistiamo affinché i fondi raccolti siano amministrati con lo intervento degli enti pubblici e con il controllo degli enti locali. Anche agli enti locali, infatti, deve essere affidato un ruolo primario nella soluzione di tutti i problemi che si presentano nella zona del Vajont.

Concludo con una dichiarazione che per noi è molto importante; nel corso di tutta la discussione di questo provvedimento di legge il nostro Gruppo non ha voluto perseguire nessuna finalità politica particolare; ha fatto solo appello all'unità di tutte le forze del Paese affinché, nella valle del Piave, ritorni la vita e la fiducia della gente.

Pertanto mi amareggia, dico questo con molta calma e rispetto, l'impazienza dimostrata dal Presidente della Commissione di fronte al comportamento leale di un Gruppo politico che intende chiarire le ragioni del proprio voto davanti al Parlamento ed al Paese.

PRESIDENTE, relatore. Non è questione di impazienza, ma di semplice richiamo al Regolamento. Se non si fosse trattato di questioni così delicate, come ho detto anche prima, probabilmente le avrei tolto la parola.

GIANQUINTO. Ma la sciagura del Vajont è avvenuta senza tener conto di nessuna legge o regolamento, signor Presidente!

BONACINA. Onorevoli senatori, dico subito che il mio Gruppo voterà a favore del provvedimento; ma, prima di esporne la ragione, vorrei permettermi tre accenni, ultranei rispetto al provvedimento stesso, che si riferiscono alla continuità dell'azione del Governo e, pertanto, a ciò che il Governo attuale dovrà lasciare in eredità — come impegno di lavoro — a quello successivo, che si formerà dopo la ormai prossima crisi.

Le questioni sulle quali intendo soffermarmi sono tre; e la prima concerne un ordine del giorno presentato alla Camera dei deputati nel quale si richiede che venga unificata la gestione degli aiuti spontanei elargiti per le popolazioni colpite.

Sarebbe opportuno sapere che cosa si è fatto per accogliere questa richiesta perchè, effettivamente, c'è la necessità di procedere non solo all'unificazione della gestione degli aiuti spontanei, ma anche all'erogazione urgente e razionale degli aiuti stessi, pena la perdita della loro validità per le popolazioni sinistrate.

Il secondo problema che mi preoccupa, di cui dal punto di vista legislativo non ci siamo fatti carico e che non ha formato oggetto di specifiche richieste negli ordini del giorno presentati alla Camera nè in quello approvato da questa Commissione, riguarda la sistemazione delle comunità che devono abbandonare i paesi che sono in pericolo. Proprio ieri, per esempio, il sindaco di Erto ha detto agli abitanti che devono assolutamente rinunciare all'idea di poter rientrare nelle loro abitazioni. La sistemazione di queste comunità, tra l'altro, investe un problema di natura sociologica particolare trattandosi di comunità costituite — per lo più — da donne, vecchi e bambini. Pertanto, si tratta di una questione della quale dobbiamo preoccuparci, invitando il Governo a trovare una adeguata soluzione.

Il terzo problema cui desidero accennare è molto serio e si ricollega a quanto è stato già detto circa l'insorgenza del pericolo.

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.)7^a SEDUTA (31 ottobre 1963)

del resto preventivato, rappresentato dal bacino a monte della diga per la mancata realizzazione dello scarico verso Balorce. Se infatti, dovesse risultare corrispondente al vero l'affermazione che circola, in base alla quale il tunnel che avrebbe dovuto consentire lo scarico delle acque non è stato condotto a termine per l'eccessivo costo della costruzione, allora le responsabilità della situazione attuale, che si va facendo drammatica, per l'imminente inizio delle piogge invernali e la conseguente maggiore pressione sulla diga, diverrebbero molto gravi.

Questa è una segnalazione che mi permette di fare al Governo affinché, nel corso dell'inchiesta, esso ponga particolarissima attenzione a tale problema.

Detto questo, passo ad esporre le ragioni per le quali il Gruppo socialista voterà a favore del disegno di legge. Dopo l'unanime approvazione, e l'accettazione da parte del Governo, dell'ordine del giorno impegnativo da me presentato nella seduta di ieri, mi pare doveroso votare a favore del provvedimento dando, tuttavia, a tale voto più il significato di un sostegno e di una sollecitazione per l'azione ancora da svolgere che quello di una convalida per le provvidenze deliberate.

Questo voto vuol cioè significare che, per il Gruppo del partito socialista, il problema della sistemazione delle zone disastrose non finisce qui ma è appena cominciato, e noi faremo tesoro di tutte le esperienze altre volte fatte in caso di calamità naturali, o derivanti da colpa, per realizzare un complesso di interventi adeguati alla disgrazia verificatasi.

A conclusione, mi consentano i senatori del Gruppo comunista di dire che il loro voto di astensione è — almeno così lo giudica la mia parte politica — un errore politico, in quanto ritengo che il valore pregnante del voto unanime dato ieri all'ordine del giorno da me presentato avrebbe avuto forza maggiore, sia nei confronti delle popolazioni colpite che del Governo che si accingerà a realizzare quanto in quell'ordine del giorno abbiamo richiesto, se fosse stato seguito dal voto unanime della Commissione a favore del disegno di legge. (*Cenni di diniego dall'estrema sinistra*).

Il voto del Gruppo comunista, quando si concreta nella astensione, manifesta un tipo di riserva che, a mio modesto avviso, indebolisce e non rafforza quello che ieri è stato l'intendimento unanime della Commissione nell'approvare l'ordine del giorno da me presentato.

Non sta, comunque, a me dare un giudizio in proposito.

Ritengo, invece, che la mia parte abbia ben fatto nel decidere di dare il suo voto favorevole al disegno di legge in questione, attribuendo come ho detto, a tale voto più il significato di un sostegno e di una sollecitazione per l'azione ancora da svolgere che quello di una convalida per le provvidenze già deliberate.

VALLAURI. Nell'esprimere la mia dichiarazione di voto, parlo a titolo personale.

Come è stato affermato dal senatore Gianquinto, la situazione attuale del bacino è estremamente grave, perchè, se è vero che vi è stato un nuovo movimento sismico, un ulteriore smottamento del monte Toc potrebbe, effettivamente, provocare un nuovo disastro. L'acqua nel bacino continua ad aumentare perchè le chiuse sono ostruite: ora, non è possibile ridurre quell'acqua usando un altro sistema? Certamente: adottando delle pompe potenti che riversino oltre la diga questa massa d'acqua, facendola defluire naturalmente con un getto che non rechi danno a nessuno.

Non intendo dare dei suggerimenti, ma semplicemente rilevare la estrema necessità di essere prudenti, prudenti fino all'eccesso: vi è la fatalità, — nessun tecnico infatti, può sapere se una scossa di terremoto domani scardinerà gli attacchi della diga al monte — ma dipende dagli uomini cercare di diminuire al massimo le conseguenze di tale fatalità!

Ed è per tale motivo che vorrei raccomandare soprattutto all'E.N.E.L. di prendere in considerazione questi mezzi e strumenti eccezionali, come eccezionale è la situazione attuale.

È vero, senatore Gianquinto, è estremamente penosa la condizione di quelle povere popolazioni, per cui comprendo perfetta-

mente come si possa arrivare fino alle lacrime di fronte a tanta disperazione; tuttavia non si può non considerare che queste popolazioni hanno avuto la prova della fatalità nella sorte toccata ai tecnici, che nella sciagura sono morti insieme alle loro famiglie; ciò non è possibile dimenticare.

Questo è un elemento che fa in qualche modo comprendere la fatalità nella quale sono rimasti coinvolti anche coloro che dovevano cercare di evitarla: è un elemento che fa capire come la misura della previdenza umana abbia un limite di fronte a tali tragedie! Sarebbe forse giusto accusare il comportamento umano se questi tecnici avessero provveduto a mettere in salvo se stessi e le loro famiglie: ma, come sappiamo, questo non è avvenuto!

È necessario, quindi, a mio avviso, mettere a fuoco anche questo aspetto che è altrettanto umano e che deve essere giustamente valutato da noi.

Per quanto si riferisce al risarcimento totale del danno ai sinistrati, vi è da dire che questo principio è affermato non solo nell'ordine del giorno Bonacina, ma anche nell'articolo 33 del disegno di legge in esame, che recita: « Resta salvo ed impregiudicato ogni diritto dello Stato e dei terzi per rivalsa nei confronti di eventuali responsabili del disastro ». Il che significa, evidentemente, che questa prima fase, nella quale saranno adottate le misure e le provvidenze recate dal disegno di legge, sarà seguita ed integrata da una fase, di competenza della magistratura, che stabilirà il risarcimento da parte di coloro che risulteranno responsabili.

Noi qui oggi siamo chiamati semplicemente a dare il nostro voto al provvedimento in questione, che deve essere considerato come un primo intervento al quale altri, più organici, dovranno seguire.

Desidero, inoltre, confermare l'importanza dell'ordine del giorno Bonacina, il quale tende ad aumentare l'efficacia del presente disegno di legge e, soprattutto, a dare un coordinamento a quelli che sono gli aiuti di emergenza, i quali per venire incontro alle esigenze di tutte le popolazioni sinistrate devono essere necessariamente sburocratizzati. Le offerte spontanee del popolo italia-

no sono state fatte allo scopo di dare un aiuto immediato ai superstiti bisognosi: per cui la Presidenza del Consiglio può soltanto coordinare tali aiuti, mantenendo però sempre il concetto dell'elargizione immediata, costante, quotidiana.

A questo punto devo rilevare che, anche secondo il mio parere, l'astensione dal voto del Gruppo comunista non è coerente, anche se, indubbiamente rappresenta solo una valutazione di ordine politico.

Ora, però, senatore Gianquinto, è molto semplice fare l'opposizione criticando tutto e rilevando solo le deficienze dei provvedimenti che si intendono prendere! Se vi fosse stato più tempo l'ordine del giorno Bonacina si sarebbe tradotto in un disegno di legge, per cui l'approvazione data dal vostro Gruppo a tale ordine del giorno costituisce l'approvazione implicita di provvedimenti futuri, che per ragioni contingenti non possono essere presi oggi.

G I A N Q U I N T O . L'ordine del giorno conferma le deficienze dei criteri di impostazione, di fondo, della legge, non tanto delle singole norme.

V A L L A U R I . Il senatore Gianquinto vorrebbe che venisse emanata una legge unica che provvedesse a tutto!

Per i suesposti motivi, comunque, riconfermo, onorevole Presidente, il mio voto favorevole al disegno di legge, considerandolo come un primo passo, e non il più importante, per la soluzione di tutti i gravi problemi che si presentano nelle zone devastate dalla catastrofe.

M A S S O B R I O . Le disastrose conseguenze della catastrofe del Vajont sono già state enucleate in tutta la loro gravità dagli onorevoli colleghi che mi hanno preceduto. Mi limiterò, pertanto, a rilevare che alle prime necessità cui il presente disegno di legge (integrato dall'ordine del giorno Bonacina, che ha l'appoggio anche del Gruppo liberale) provvede, faranno seguito altre necessità che in questo momento non sono prevedibili.

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.)7^a SEDUTA (31 ottobre 1963)

Per questo motivo, anche se non è necessario, vorrei invitare il Governo a mantenere gli occhi fissi e ad essere sempre presente in quella zona, in modo che nulla venga a mancare a quei nostri fratelli tanto disgraziati e che tutto si svolga secondo giustizia e con la massima tempestività, in relazione alle diverse necessità che si presenteranno.

Desidero, inoltre, aggiungere che per ridare la vita con la più grande celerità a queste zone così duramente colpite riteniamo sia utile non solo provvedere alla soluzione dei problemi inerenti all'agricoltura, ma anche agevolare in tutti i modi la ripresa dell'attività da parte delle aziende private, esentandole, almeno per un certo periodo di tempo, dai tributi comunali e provinciali.

Concludo il mio intervento annunciando, quindi, il voto favorevole del Gruppo al quale appartengo al provvedimento in discussione.

G E N C O . Nel corso della discussione generale svoltasi ieri mattina sul disegno di legge in questione, avevo avanzato delle riserve circa il risarcimento dei danni: in proposito, devo dire che ieri sera ci è pervenuta una richiesta della Confederazione generale italiana del commercio che fa proprie le riserve dell'Associazione dei commercianti di Udine e Belluno.

Desidero, inoltre, rilevare che l'ordine del giorno Bonacina è così completo da non avere, indubbiamente, alcun bisogno di integrazioni: tengo, peraltro, a sottolineare il punto f) di tale ordine del giorno con il quale il Governo si è impegnato: « a creare le pregiudiziali condizioni di sicurezza della zona in ordine agli impianti idroelettrici ancora esistenti ».

Faccio mie le preoccupazioni manifestate nell'ordine del giorno, in quanto ritengo che la pressione esercitata dall'acqua sulla diga sia tale che è sufficiente una semplice faglia, una lesione anche capillare delle rocce, perchè si determinino nuovi gravissimi inconvenienti.

Sono prevedibili altri smottamenti e, pertanto, bisogna fare in modo che la pressione dell'acqua contro la diga non diventi troppo forte; in questo momento non è tanto su

quello che è accaduto che dobbiamo discutere quanto su quello che potrebbe accadere, onde evitare ulteriori disastri.

Per mezzo di gallerie, di elettropompe, di cariche di dinamite, bisogna cercare di scaricare il bacino nella maniera più rapida possibile anche in previsione dell'aumento del livello dell'acqua per le prossime piogge.

Di questo problema, di questa preoccupazione della Commissione, dovrà rendersi interprete presso il Ministro dei lavori pubblici l'onorevole Sottosegretario, perchè si tratta di provvedere con urgenza a risolvere una questione che non investe solo le nostre responsabilità politiche ma, soprattutto, le nostre responsabilità umane.

C R O L L A L A N Z A . Il Gruppo del Movimento sociale italiano non ha mancato, tanto alla Camera dei deputati che in Senato, di chiedere tempestivamente al Governo che fossero accertate le responsabilità della sciagura del Vajont senza indugi e perplessità: il nostro Gruppo chiese anche che si adottassero tutti i provvedimenti necessari per scongiurare gli ulteriori pericoli che ancora incombono sulla vallata del Piave.

Con soddisfazione devo prendere atto della sollecitudine con la quale il Governo ha agito e ha predisposto le misure di emergenza: e come provvedimento di emergenza noi consideriamo il testo che ci sta dinanzi a favore del quale voteremo, riaffermando, nel contempo, l'importanza dell'ordine del giorno Bonacina che ieri è stato approvato all'unanimità.

In tal modo, ritengo, assolviamo al nostro dovere e alle nostre responsabilità; ma guai se l'opera che ora si comincia per la ricostruzione delle zone sinistrate si fermasse a questo provvedimento! Questo non è che un inizio e in seguito dovremo ovviare a tutti gli inconvenienti che questo provvedimento presenta e che sono giustificati solo dall'urgenza di rendere al più presto operanti queste prime provvidenze.

Con questo schiarimento, ancora una volta ripeto che il mio Gruppo politico è favorevole al disegno di legge in discussione.

S P A S A R I , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Mi rendo conto delle ansie e delle preoccupazioni espresse da tutti gli onorevoli Commissari e, in special modo, dal senatore Gianquinto, il quale si è reso interprete, ricordando la conferenza stampa tenuta ieri dai rappresentanti delle zone colpite, delle tristi condizioni in cui si trovano quelle popolazioni.

Per quanto riguarda le eventuali responsabilità o colpe in ordine alla sciagura del Vajont, ritengo che se ne sia ampiamente discusso in Assemblea dove il ministro Sullo ha illustrato la posizione del Governo in risposta ad alcune interpellanze; pertanto, in questa sede, non potrei far altro che ripetere quelle argomentazioni.

Quello che invece desidero ancora una volta sottolineare è che sul luogo della sciagura si trova il Commissario del Governo che ha pieni poteri in qualsiasi materia, sia essa di competenza del Ministero dell'interno o dei lavori pubblici o di un altro Ministero. Pertanto, tutte le segnalazioni di eventuali nuovi pericoli si potranno fare al rappresentante del Governo, il quale è a disposizione delle autorità locali e della popolazione colpita, con i tecnici del Ministero, per predisporre tutte le misure di sicurezza necessarie per evitare nuove calamità.

Inoltre, come saprete, è stata nominata una Commissione d'inchiesta composta di tecnici del Ministero dei lavori pubblici che, entro il 15 dicembre, dovrà riferire non solo per quanto riguarda le cause della sciagura, ma anche per indicare le opere da attuare immediatamente.

G E N C O . Il 15 dicembre è una data troppo lontana! Prima di quell'epoca il lago dovrà essere svuotato se si vogliono evitare altri pericoli.

S P A S A R I , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Ho già detto che la situazione è controllata continuamente, per cui se si dovessero prevedere nuovi pericoli si agirà tempestivamente.

Per quanto riguarda le segnalazioni fatte dal senatore Bonacina, cui hanno aderito tutti gli altri senatori intervenuti, posso assicu-

rare la Commissione che saranno date disposizioni agli organi tecnici del Ministero, cioè ai rappresentanti del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ai geometri, ai tecnici specializzati, affinché si trovi una sistemazione per le comunità che devono abbandonare i paesi in pericolo e si provveda allo svuotamento del bacino.

Circa le deficienze di questo disegno di legge, ne abbiamo ampiamente parlato in sede di discussione generale ed il Governo ha accettato l'ordine del giorno impegnativo che la Commissione ha approvato all'unanimità: di esso, sono certo, si farà carico anche il Governo che uscirà dalla prossima crisi. Si è trattato, infatti, di richieste unanimi non solo di questa Commissione, ma anche di quella della Camera (anche se in quel ramo del Parlamento non sono state formulate con la precisione del senatore Bonacina) dalle quali il Governo non potrà prescindere quando predisporrà un nuovo disegno di legge per soddisfare completamente tutte le necessità delle zone colpite.

Se poi il Governo non dovesse provvedere, il Parlamento potrebbe supplire a questa eventuale carenza, così com'è avvenuto per il terremoto dell'Irpinia. Anche in quella circostanza si disse che la legge non era sufficiente, e vennero successivamente presentati due disegni di legge, uno d'iniziativa del deputato Amendola ed uno ad iniziativa del Governo: i provvedimenti furono poi abbinati e ne risultò quel provvedimento che presto sarà discusso da questa Commissione. Sono quindi certo che alle deficienze provvederà un nuovo disegno di legge governativo; e se ciò non dovesse accadere supplirà l'iniziativa parlamentare.

Desidero concludere il mio dire ripetendo quanto ho affermato alla Camera (nella seduta che è durata tredici ore) cioè che questo è un provvedimento di emergenza, attraverso il quale si vogliono dare i mezzi per affrontare rapidamente le prime necessità. Il resto verrà poi. Abbiate fiducia: il Governo non potrà non sentire il dovere di provvedere a questa immane sciagura. I morti non si recupereranno, ma almeno che la sciagura serva di monito per l'avvenire. Tutto

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.)7^a SEDUTA (31 ottobre 1963)

quello che si deve fare, questo Governo, e quelli che seguiranno, lo faranno.

PRESIDENTE, *relatore*. Onorevoli colleghi, siamo giunti al termine di questa discussione. Mi sia consentito di elevare il pensiero, ancora una volta, alle vittime del disastro, e di esprimere la nostra più viva solidarietà ai superstiti. Io sono convinto che al provvedimento in discussione seguirà un altro disegno di legge organico, che risponderà in pieno alle richieste formulate nell'ordine del giorno approvato. L'ordine del giorno è impegnativo per il Governo, ed il Governo l'ha accettato. Sono certo che il Governo farà fronte al suo impegno.

Desidero ancora una volta ricordare la questione più grave attualmente: il pericolo che deriva dalla mancanza di uno scarico del bacino. Nella grande disgrazia si è avuta la fortuna del tempo buono: guai se avessimo avuto un ottobre piovoso, in quella zona, che è una delle più piovose del Friuli. Questo aspetto deve essere tenuto presente dal Governo, che deve provvedere perchè anche la parte dell'invaso che è rimasta a monte della frana abbia il suo scarico.

SPASARI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. A questo sarà provveduto senz'altro. L'argomento è stato studiato, fin dai primissimi giorni successivi alla disgrazia, soprattutto dalle autorità militari e dal Comandante del Corpo d'armata che assicurò che avrebbe fatto venire delle pompe speciali.

BONACINA. Il punto importante da accertare è proprio questo: se, come mi è stato confermato da alcuni geologi ed ingegneri, fu sospesa per ragioni economiche la costruzione dello scarico.

GIANQUINTO. Tutto venne fatto in previsione di una frana.

PRESIDENTE, *relatore*. Mi rammarico che non si raggiunga l'unanimità, come nell'approvazione dell'ordine del giorno. Comunque, prendiamo atto delle dichiarazioni dei membri del Gruppo comunista.

GIANQUINTO. La nostra è un'astensione benevola...

PRESIDENTE, *relatore*. Non intendo fare un processo alle intenzioni, ma, come ha osservato il senatore Bonacina, pare a noi che sia diminuita la forza dell'ordine del giorno, anche nei riguardi del Governo.

GIANQUINTO. La forza sta nella unanimità raggiunta sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE, *relatore*. Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Integrazioni e modifiche alla legge 5 ottobre 1962, n. 1431, recante provvedimenti per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962 » (235) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE, *f. f. relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Integrazioni e modifiche alla legge 5 ottobre 1962, n. 1431, recante provvedimenti per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

In sostituzione del senatore De Unterichter, assente, farò io stesso una breve relazione. In altre circostanze, avrei proposto il rinvio della discussione, ma, data la urgenza della questione e dato che il provvedimento è stato approvato dalla Camera all'unanimità, ritengo opportuno concludere oggi la discussione di questo progetto.

Il disegno di legge in esame costituisce una integrazione e modifica della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, che recava provvedimenti per la rinascita delle zone colpite dal terremoto nell'agosto del 1962. Il trascorso anno di esperienza di applicazione della leg-

ge ha dimostrato alcune difficoltà ed alcune carenze, cui si intende ovviare con il provvedimento in oggetto.

L'articolo 1 sostituisce il primo comma dell'articolo 3 della legge, con due commi tendenti a concedere un contributo più adeguato ai nuclei familiari numerosi. La legge precedente prevedeva un limite massimo di tre milioni e mezzo di contributo per ogni unità immobiliare distrutta o danneggiata. La cifra, mantenuta per i nuclei familiari comprendenti sino a cinque membri, per i nuclei più numerosi è elevata a quattro milioni e mezzo.

L'articolo 2 stabilisce la data secondo la quale va calcolata la consistenza familiare: il 19 settembre 1963, cioè posteriormente all'avvenuto disastro.

L'articolo 3 prevede un ulteriore contributo, entro il limite del cinque per cento, per la demolizione e lo sgombero dei materiali.

L'articolo 4 sostituisce l'articolo 5 della legge 5 ottobre 1962, che prevedeva un premio per coloro che avessero ricostruito rapidamente, ed una revoca del contributo a chi non avesse adempiuto a questo dovere entro un certo numero di anni, stabilendo la decorrenza alla data della perizia. La modifica stabilisce invece la decorrenza della data di comunicazione del decreto di concessione del contributo. Questa modifica serve a facilitare le cose per alcuni eventuali ritardatari.

L'articolo 5 prevede la concessione del diritto di priorità nell'assegnazione delle case costruite dalla gestione I.N.A.-Casa ai proprietari di un solo alloggio che rinuncino alla costruzione in proprio e cedano alla Gestione il contributo loro spettante. Si tratta di una facilitazione per coloro che non hanno i mezzi per eseguire i lavori.

L'articolo 6 estende una disposizione dell'articolo 1 della legge 5 ottobre 1962, concernente i Comuni maggiormente danneggiati determinati in base ad un decreto del Presidente della Repubblica. Questa disposizione viene estesa a tutti i Comuni, per un evidente motivo di giustizia distributiva.

Il successivo articolo 7 concerne la modifica dei contributi, emendando, soprattutto

per motivi di coordinamento, l'articolo 16 della legge 5 ottobre 1962.

L'articolo 8 del disegno di legge, al fine di consentire la più sollecita attuazione dei piani di zona, autorizza l'I.N.F.I.R. (Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione) a concedere ai Comuni i mutui all'uopo occorrenti.

Nei l'articolo 9 si prevede la possibilità di deroghe a quanto disposto dagli articoli 6 e 8 della legge antisismica nei casi in cui sia opportuno conservare gli aspetti tipici ambientali dei Comuni interessati.

Con gli articoli 10 e 12 si prorogano, rispettivamente, i termini per l'adozione del piano regolatore e per la presentazione delle domande di contributo da parte degli aventi diritto: quest'ultima proroga si dimostra necessaria per coloro che prima non avevano diritto al contributo, ma che ora, in base alle disposizioni del provvedimento in esame, lo hanno acquistato o, quanto meno, hanno acquistato un diritto maggiore di quello che avevano in precedenza.

L'articolo 11 prevede una serie di agevolazioni per gli atti e i contratti relativi alla attuazione della legge.

L'articolo 13 tende a superare le varie difficoltà pratiche che di solito sorgono nella ricostruzione di unità immobiliari facenti parte di un unico condominio: per ovviare a tali inconvenienti si stabilisce, pertanto, che qualora si verifichi dissenso tra i condomini circa l'ubicazione dell'area e la progettazione della ricostruzione sarà presa in esame, in deroga alle disposizioni vigenti in materia, la proposta espressa dai partecipanti al condominio che rappresentino un terzo dei condomini e più della metà del valore dell'edificio.

L'articolo 14 estende lo stanziamento delle somme ulteriori occorrenti per l'attuazione della presente legge ad un altro biennio: precisamente al biennio 1965-66 e 1966-67.

Infine, l'ultimo articolo del disegno di legge attribuisce alle disposizioni in esso contenute efficacia retroattiva per porre nella medesima condizione coloro che per primi hanno ricostruito e coloro che si av-

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.)

7^a SEDUTA (31 ottobre 1963)

vantaggeranno delle più favorevoli disposizioni del nuovo provvedimento.

La retroattività presenta dei pericoli, ma ritengo che in questo caso si tratti di una eccezione alla quale si possa senz'altro accedere per un principio di giustizia distributiva.

Nel ricordare che il presente disegno di legge è stato già approvato all'unanimità dall'altro ramo del Parlamento, raccomandando vivamente agli onorevoli colleghi la sua approvazione in considerazione delle sue alte finalità.

G U A N T I. Trattandosi di norme integrative tendenti a superare le manchevolezze riscontrate e a perfezionare la legislazione sulla ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto del 1962, ci dichiariamo favorevoli alla loro approvazione.

G E N C O. Anch'io dichiaro che voterò a favore del provvedimento in esame.

F O C A C C I A. Siamo tutti favorevoli alla sua sollecita approvazione.

P R E S I D E N T E. *f. f. relatore.* Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 3 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431 è sostituito dai seguenti:

« Nei comuni indicati nei decreti di cui all'articolo 1 il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere alla concessione di contributi sulla spesa per la ricostruzione o riparazione di fabbricati adibiti ad uso di civile abitazione o ad esercizio artigianale o commerciale o professionale, relativamente alle opere necessarie ai fini dell'abitabilità o dell'uso, col limite di lire 3.500.000 per ciascuna unità immobiliare distrutta o danneggiata per i nuclei familiari comprendenti sino a cinque membri.

Il contributo di cui al comma precedente è elevato a lire 4.500.000 nei confronti dei proprietari di una sola unità immobiliare adibita ad uso di abitazione della propria famiglia il cui nucleo familiare sia di numero superiore a cinque membri ».

(È approvato).

Art. 2.

La consistenza familiare prevista dal precedente articolo è riferita alla data del 19 settembre 1963.

(È approvato).

Art. 3.

Al proprietario che ricostruisca sulla medesima area e che debba provvedere alla demolizione ed allo sgombero dei materiali, spetta un ulteriore concorso, entro il limite del 5 per cento del contributo per la ricostruzione.

(È approvato).

Art. 4.

L'articolo 5 della legge 5 ottobre 1962, numero 1431 è sostituito dal seguente:

« Per i lavori di riparazione ultimati entro sei mesi e per quelli di ricostruzione ultimati entro un anno dalla data di comunicazione del decreto di concessione del contributo di cui all'articolo 3 o di concessione dell'anticipazione di cui all'articolo 8 il contributo è elevato del dieci per cento.

Il contributo è revocato qualora le opere non siano ultimate entro due anni dalla data di comunicazione all'interessato del decreto di concessione del contributo ovvero dalla concessione dell'anticipazione tranne proroga concessa per causa di forza maggiore dal Provveditorato regionale alle opere pubbliche.

Qualora il danneggiato si valga della facoltà di cui al successivo articolo 14 gli spetta in ogni caso la maggiorazione del 10 per

cento per la sollecita ultimazione dei lavori restando a carico degli Enti concessionari l'onere derivante dalla eventuale revoca per inosservanza di termini ».

(*E approvato*).

Art. 5.

In deroga alle norme stabilite per l'assegnazione degli alloggi costruiti in virtù dell'articolo 12 della legge 5 ottobre 1962, numero 1431, dalla Gestione I.N.A.-Casa, sostituita dalla Gestione case per lavoratori, gli alloggi predisposti dalla Gestione stessa sono assegnati con diritto di priorità assoluta ai proprietari di un solo alloggio che rinuncino alla costruzione in proprio e cedano alla gestione il contributo loro spettante.

La Gestione, con apposito bando da pubblicare in ciascun comune invita i proprietari che intendano avvalersi della facoltà di cui al comma precedente a presentare apposita domanda entro il termine di trenta giorni.

I proprietari sono tenuti a versare alla Gestione l'eventuale differenza tra il costo dell'alloggio e l'importo del contributo determinato ai sensi dell'articolo 1 della presente legge. È applicabile il disposto dell'articolo 15 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431.

Gli alloggi che non risulteranno attribuiti ai sensi dei commi precedenti saranno assegnati secondo le norme dell'articolo 12 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431 citata.

I proprietari di più alloggi potranno valersi della facoltà di cui al primo comma per gli alloggi che residueranno dopo l'applicazione delle norme di cui al precedente comma.

(*E approvato*).

Art. 6.

Il primo e secondo comma dell'articolo 14 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, sono sostituiti dai seguenti:

« Nell'ambito dei territori determinati ai sensi dell'articolo 1, gli Enti indicati nel pri-

mo comma dell'articolo 12, nonché le Amministrazioni comunali e provinciali, lo I.S.E.S., gli Istituti autonomi per le case popolari e i Consorzi di cooperative di produzione e di lavoro, sono autorizzati, in via eccezionale, anche in deroga alle relative leggi, a sostituirsi nella ricostruzione di alloggi ai proprietari che ne facciano richiesta, dietro cessione del contributo loro spettante.

Il costo di ripristino di ciascun alloggio non potrà superare la somma di lire 3 milioni 500.000, salvi i maggiori limiti stabiliti per i nuclei familiari indicati nell'articolo 3, secondo comma ».

(*E approvato*).

Art. 7.

Il primo e secondo comma dell'articolo 16 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, sono sostituiti dai seguenti:

« In deroga agli articoli 43 e seguenti del regio decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni e integrazioni, e indipendentemente dai limiti di ampiezza del fondo, nei comuni indicati nei decreti di cui all'articolo 1, è concesso, per la costruzione di fabbricati rurali e annesse pertinenze, un contributo da parte della Cassa per il Mezzogiorno, nella misura del 70 per cento della spesa per la nuova costruzione, nei limiti indicati nel primo e secondo comma dell'articolo 3.

Qualora trattasi di riparazione o ricostruzione di fabbricati rurali e annesse pertinenze, colpiti dal terremoto, in aggiunta al contributo di cui al precedente comma, spetta il contributo indicato nell'articolo 3, nella misura del 30 per cento se il richiedente si trovi nelle condizioni di reddito di cui alla lettera a), del 20 per cento, se nelle condizioni di reddito di cui alla lettera b), del 15 per cento, se nelle condizioni di reddito di cui alla lettera c) dello stesso articolo. La somma dei due contributi non può, comunque, superare i limiti indicati nel primo e secondo comma dell'articolo 3 ».

(*E approvato*).

Art. 8.

L'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione (I.N.F.I.R.) è autorizzato a concedere mutui ai comuni per l'attuazione dei piani delle zone da destinare alla costruzione di alloggi a carattere economico e popolare, di cui all'articolo 20 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431.

I contributi di cui al terzo comma dell'articolo 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, spettanti per l'acquisto di aree comprese nei piani di cui al precedente comma saranno versati all'I.N.F.I.R. a garanzia dei mutui contratti dai comuni.

All'atto dell'assegnazione dell'area compresa nel piano della zona destinata alla costruzione degli alloggi a carattere economico e popolare sarà operato tra i proprietari sinistrati ed il comune il conguaglio tra il valore dell'area e l'importo del contributo relativo all'area stessa.

(È approvato).

Art. 9.

Le norme di attuazione dei piani di ricostruzione e dei piani regolatori di cui agli articoli 21 e 22 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, allorchè riguardino Comuni per i quali risulta opportuno conservare gli aspetti tipici ambientali, possono prevedere deroghe agli articoli 6 e 8 della legge 25 novembre 1962, n. 1684.

Le deroghe sono concesse dal Ministro per i lavori pubblici su parere favorevole della Delegazione speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici prevista dall'articolo 23 della citata legge 5 ottobre 1962, n. 1431, sentita la Soprintendenza ai monumenti e la Sezione urbanistica del Provveditorato delle opere pubbliche, udito il Consiglio di Stato.

(È approvato).

Art. 10.

Il termine indicato nell'articolo 22 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, è prorogato fi-

no ad un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Art. 11.

L'articolo 28 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, è così modificato:

« Gli atti e i contratti relativi all'attuazione della presente legge sono esenti dalle imposte di bollo, dalle tasse di concessione governativa, nonchè dai diritti catastali. Detti atti, ove vi siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro o ipotecarie, salvo gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari, nonchè i diritti e i compensi spettanti agli uffici del registro e delle imposte dirette, o agli uffici erariali e del catasto.

Le disposizioni del precedente comma si applicano anche ai contratti di mutuo stipulati a norma dell'articolo 10 della presente legge. Le somme mutate sono esenti dall'imposta generale sull'entrata ed i relativi interessi sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile.

Per l'imposta sui fabbricati e le relative sovraimposte si applicano gli articoli 69 e 70 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 e successive modificazioni.

Sulle opere attuate in esecuzione della presente legge non è dovuta l'imposta comunale sui materiali da costruzione.

L'importo dei contributi di cui agli articoli 3 e 18 è esente dall'imposta generale sull'entrata.

Per conseguire le agevolazioni tributarie, stabilite dalla presente legge, occorre apposita dichiarazione rilasciata in carta semplice dalla Amministrazione dei lavori pubblici.

Gli onorari notarili relativi ai mutui di cui all'articolo 10 della presente legge sono ridotti alla metà ».

(È approvato).

Art. 12.

I termini di cui all'articolo 29 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, sono prorogati fino

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.)

7^a SEDUTA (31 ottobre 1963)

a quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Art. 13.

Nel caso di unità immobiliari sinistrate comprese in un medesimo condominio, qualora si verifichi dissenso tra i condomini circa l'ubicazione dell'area e la progettazione della ricostruzione, sarà presa in esame, in deroga agli articoli 1128 e 1136 secondo e quarto comma del Codice civile, la proposta espressa dai partecipanti al condominio che rappresentino un terzo dei condomini e più della metà del valore dell'edificio.

(È approvato).

Art. 14.

Il terzo comma dell'articolo 35 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, è sostituito dal seguente:

« Negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi finanziari 1963-64, 1964-65, 1965-66 e 1966-67

saranno stanziati le ulteriori somme occorrenti per l'attuazione della presente legge ».

(È approvato).

Art. 15.

La presente legge entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed ha effetto dal giorno 11 ottobre 1962.

Coloro a cui favore furono concessi i contributi o i finanziamenti previsti dalla legge 5 ottobre 1962, n. 1431, sono ammessi a far valere i maggiori benefici cui possono avere titolo mediante domanda da presentare entro il termine dell'articolo 16 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e dell'articolo 12 della presente legge.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12,50.

DOTT. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari